

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

Alle
Delegazioni consortili

Bellinzona

23 gennaio 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20140123.2

Nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) e correlate modifiche della Legge organica comunale e della Legge sul consorzio dei Comuni

Signore e signori Presidente e Membri delle Delegazioni consortili,

il **1. marzo 2014** è prevista l'entrata in vigore della nuova **Legge sulla procedura amministrativa** (BU 58/2013 del 22 novembre 2013 – vedi anche allegato alla presente). La stessa è stata decisa dal Gran Consiglio il 24 settembre 2013.

A titolo informativo segnaliamo che il relativo Messaggio governativo è il n. 6645 del 23 maggio 2012 e il rapporto della Commissione della Legislazione il n. 6645R del 4 settembre 2013.

Contestualmente alla nuova LPAm sono state modificate diverse leggi settoriali (vedi elenco negli Allegati I e II alla nuova legge in BU 58/2013), compresa la **Legge organica comunale** e la **Legge sul consorzio dei Comuni**. Al proposito attiriamo la vostra attenzione sui seguenti aspetti.

● **Informazione sulla nuova LPAm**

La nuova Legge sulla procedura amministrativa - ovvero i suoi aspetti salienti - saranno oggetto di formazione nell'ambito della formazione continua dei Segretari comunali organizzata dal Centro di formazione per gli Enti locali (CFEL).

La formazione è prevista su due pomeriggi, nel prossimo **marzo 2014**. Alla stessa potranno presenziare pure i Segretari consortili. In queste settimane le Delegazioni saranno informate in merito da parte del Centro di formazione degli Enti locali.

- **Conseguenti modifiche di rilievo in ambito LOC e LCCom**

Le modifiche in ambito LOC e LCCom - correlate alla nuova LPamm - concernono i termini di ricorso contro le risoluzioni degli organi comunali e consortili.

In linea con soluzioni adottate nel diritto federale e nel diritto di altri Cantoni, aderendo parzialmente alla proposta contenuta in un'iniziativa parlamentare generica 2 dicembre 2008 della Commissione della legislazione, il nuovo *art. 68 cpv. 1 LPamm*¹ prevede che il **termine ordinario** di ricorso contro le decisioni amministrative sia prolungato da 15 a **30 giorni**. Rimangono riservati i termini (generalmente più brevi) previsti **puntualmente e espressamente** da leggi speciali a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti o giustificati dalla natura della causa (*art. 68 cpv. 2 LPamm*)².

Queste le correlate modifiche della LOC e della LCCom per le procedure ricorsuali, a cui è applicabile la LPamm (*art. 213 cpv. 3 LOC; art. 42 LCCom*):

Modifiche LOC	Commento
art. 213 cpv. 2 LOC; art. 42 LCCom	Per il rimando dell' <i>art. 42 LCCom</i> agli <i>artt. 208 e segg. LOC</i> , in particolare all' <i>art. 213 cpv. 2 LOC</i> , il termine di ricorso contro le risoluzioni degli organi consortili sarà di 30 giorni . Questo sarà quindi generalmente il termine da specificare nell'indicazione degli estremi ricorsuali contro le risoluzioni delle Delegazioni consortili e del Consiglio consortile. Faranno eccezione le risoluzioni in applicazione di leggi speciali le quali prevedono espressamente termini di ricorso diversi (vedi ad esempio le leggi indicate nella nota 2 in calce).
art. 134 cpv. 4 LOC; art. 134 a cpv. 1 LOC; art. 42 LCCom; art. 25 LCCom	Anche il termine di impugnazione delle risoluzioni delle Delegazioni consortili - nelle procedure disciplinari contro i dipendenti consortili - sarà di 30 giorni .

¹ Per più ampi dettagli in merito vedi Messaggio 6645 Cap. II - Commento al Titolo III - punto 4.

² Ad esempio, i termini sono più brevi per i ricorsi contro atti in ambito di diritti politici (*art. 163 LEDP e segg.*). Pure inferiori ai termini usuali sono quelli previsti dalla legislazione sugli appalti pubblici (*art. 36 e segg. LCPubb*).

Modifiche LCCom	Commento
art. 37 cpv. 2 LCCom	Il periodo di esposizione dei Regolamenti consortili sarà di 30 giorni , durante il quale sarà ammesso il ricorso al Consiglio di Stato

Certi che come sempre presterete l'attenzione necessaria a quanto precede, ci è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

L'ispettore
dei consorzi:

A. Lancetti

Allegato:

- Stralcio BU 58/2013 del 22 novembre 2013 con nuova LPAm e Allegati

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Centro di formazione per gli enti locali, a.c.a. Paolo Crugnola, Residenza.

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139
Bellinzona, 22 novembre

58/2013

Legge sulla procedura amministrativa (LPAm)

(del 24 settembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 23 maggio 2012 n. 6645 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 settembre 2013 n. 6645R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e competenza

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall'amministrazione cantonale che statuiscono nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone.

²Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

³Le disposizioni del titolo II della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive.

Definizioni a) decisione

Art. 2 ¹Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico e concernenti:

- a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
- b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
- c) la reiezione o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

²Sono decisioni anche quelle in materia di esecuzione, le decisioni incidentali e pregiudiziali, le decisioni su opposizione e su reclamo, le decisioni su ricorso e le decisioni in materia di interpretazione, di rettifica e di revisione.

b) parti

Art. 3 ¹Sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

²Salvo esplicita disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte.

- Competenza in genere:**
a) divieto di modificazione
- Art. 4** La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti.
- b) esame d'ufficio
- Art. 5** Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
- c) trasmissione d'ufficio
- Art. 6** ¹L'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente.
²I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente.
³Se la competenza è dubbia oppure se più autorità cantonali e federali sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni.
- d) conflitti
- Art. 7** ¹I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio.
²Quelli fra autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e autorità comunali o di enti pubblici analoghi, dal Consiglio di Stato.
³Quelli fra autorità amministrative cantonali e autorità di istituti cantonali autonomi o di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, dal Tribunale cantonale amministrativo.
⁴Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello.
- Pretese di risarcimento**
- Art. 8** Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche, sono devolute al giudice civile.
- Questioni pregiudiziali**
- Art. 9** Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale, l'autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l'interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l'azione.

TITOLO II

Norme generali di procedura

- Istanze e ricorsi**
a) forma
- Art. 10** ¹Gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
²Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l'insieme degli atti scritti.
³Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e può limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.
- b) recapito
- Art. 11** ¹Le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede.
²Le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. In questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano ulteriori indicazioni.

³Le parti con domicilio o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

c) irricevibilità

Art. 12 ¹Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

²Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

Termini:
a) computo

Art. 13 ¹Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo.

²Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁴Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

⁵Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

b) perentorietà
e proroga

Art. 14 ¹I termini stabiliti dalla legge sono perentori.

²Quelli fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev'essere presentata prima della scadenza.

c) restituzione
in intero

Art. 15 ¹I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

²La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

³L'autorità decide senza contraddittorio.

Ferie

Art. 16 ¹I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

²I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.

³Il capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali.

⁴Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

Forma delle no-
tificazioni
a) per scritto

Art. 17 ¹L'autorità notifica gli atti alle parti e all'autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato.

²Quando l'autorità lo ritiene opportuno o se un'intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale.

³La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni.

⁴La notificazione è pure considerata avvenuta:

- a) in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
- b) in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto.

b) per via elettronica

Art. 18 ¹La notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica riconosciuta.

²Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

c) per via edittole

Art. 19 ¹L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione nel Foglio ufficiale:

- a) alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b) alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la parte, in violazione dell'articolo 11 capoverso 3, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- c) in una causa con più di venti parti;
- d) in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza oneri particolarmente eccessivi.

²La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

d) notificazione difettosa

Art. 20 Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

Comparsa

Art. 21 ¹Le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato. Rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico possono farsi rappresentare da un loro dipendente.

³La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, attività parlamentare o altri motivi gravi.

⁴Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011.

Conseguenze dell'omissione di atti processuali

Art. 22 ¹Se una parte non compare, l'autorità ripete la citazione con l'avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.

²L'omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.

Conciliazione e transazione

Art. 23 ¹In ogni stadio del procedimento, l'autorità può far luogo ad un esperimento di conciliazione.

²D'intesa con le parti, l'autorità può anche sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto di una transazione. Questo accordo deve includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e deve indicare il modo di ripartizione delle spese.

³La transazione conclusa davanti all'autorità ha forza di decisione.

⁴Il Consiglio di Stato può definire per regolamento le materie dove la conciliazione è obbligatoria e ne stabilisce le modalità.

- Sospensione della procedura** **Art. 24** L'autorità, d'ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante.
- Accertamento dei fatti e assunzione delle prove**
a) principio **Art. 25** ¹L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.
²Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all'autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.
³Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.
- b) cooperazione delle parti** **Art. 26** ¹Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a) in un procedimento da esse proposto;
b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c) in quanto un'altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di rivelazione.
²L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contratti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
³L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
- c) assunzione delle prove** **Art. 27** ¹L'autorità può affidare l'assunzione delle prove ad uno dei suoi membri, ad un suo dipendente o anche ad una persona ad essa estranea espressamente incaricata.
²Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove. Se l'assunzione rischia di pregiudicare interessi degni di protezione pubblici o privati, l'autorità prende i provvedimenti necessari a loro tutela.
³Se la prova dev'essere assunta fuori Cantone, si procede per rogatoria. Eccezionalmente, l'autorità può trasferirsi in un Cantone per esperire una prova o per assistervi, in quanto ciò sia compatibile con le leggi di quel Cantone. In questi casi, la prova può essere assunta in assenza delle parti.
- d) mezzi di prova** **Art. 28** ¹L'autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a) documenti;
b) informazioni delle parti;
c) informazioni di terzi;
d) sopralluoghi;
e) perizie.
²Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le autorità cantonali possono procedere, d'ufficio o su richiesta, all'audizione di testi.
- e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito** **Art. 29** L'autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale.
- f) disposizioni complete** **Art. 30** Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l'esame testimoniale e l'allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167, 169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Applicazione del diritto**Art. 31** L'autorità applica il diritto d'ufficio.**Esame degli atti a) principio****Art. 32** ¹Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo.²Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l'autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.³Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l'autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la tariffa.⁴La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.**b) eccezioni****Art. 33** ¹Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.²L'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.**Diritto di essere sentito a) principio****Art. 34** Le parti hanno il diritto di essere sentite.**b) modalità****Art. 35** ¹Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.²L'autorità sente le parti prima di adottare una decisione.³Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare:

- a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
- c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d) una misura d'esecuzione.

⁴L'autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun'altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.**c) procedura speciale****Art. 36** ¹Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare l'istanza o il progetto di decisione senza motivazione nel Foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione l'istanza o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.²Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.**Provvisionali: a) competenza****Art. 37** ¹L'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali.²Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice delegato. Per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente.³La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.⁴Le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive. Esse sono suscettibili di ricorso se la vertenza è impugnabile nel merito.

- b) risarcimento** **Art. 38** ¹Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisoria ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
²L'azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisoria.
- c) restituzione della garanzia** **Art. 39** ¹Decaduta la misura provvisoria e ove sia stata prestata una garanzia, l'autorità giudicante assegna all'interessato un termine perentorio per proporre l'eventuale azione di risarcimento.
²Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.
- Litisconsorzio**
a) necessario **Art. 40** ¹Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con un unico effetto per tutte.
²Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. Sono eccettuate le impugnazioni.
- b) facoltativo** **Art. 41** ¹Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti od obblighi che si fondano su fatti o atti giuridici comuni.
²Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
- c) rappresentanza comune** **Art. 42** I litisconsorzi possono designare un rappresentante comune. In caso contrario, le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
- Successione nel procedimento**
a) a titolo universale **Art. 43** In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel procedimento.
- b) a titolo particolare** **Art. 44** ¹Se l'oggetto della causa è alienato durante il procedimento, l'acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell'alienante.
²La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese già maturate.
³Se non vi è alienazione dell'oggetto di causa, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.
- Chiamata in causa** **Art. 45** ¹L'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento.
²Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.
³L'intervento in causa è escluso.
- Contenuto delle decisioni** **Art. 46** ¹Ogni decisione dev'essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico.
²L'indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
³Se la decisione è interamente conforme alle domande delle parti, la motivazione può essere ridotta all'essenziale.
- Spese processuali** **Art. 47** ¹L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
 b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.

²Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

³L'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

⁴L'anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo.

⁵Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.

⁶Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Indennità ai testi e ai periti

Art. 48 Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Spese ripetibili

Art. 49 ¹Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

³L'articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia.

Ricusazione
a) motivi

Art. 50 Le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi:

- a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
- b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
- c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
- d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
- e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

b) obbligo di comunicazione

Art. 51 La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all'autorità superiore o all'autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

c) domanda di ricusazione

Art. 52 ¹La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione.

²La domanda viene comunicata all'interessato e alla controparte per le osservazioni.

d) decisione

Art. 53 ¹Se il motivo di rikusazione è contestato, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro rikusato.

²Se è rikusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la rikusazione è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di rikusazione di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l'intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici rikusati.

³In caso di rikusazione in blocco o della maggioranza dei loro membri, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo possono statuire essi stessi su domande di rikusazione manifestamente irricevibili o prive di qualsiasi fondamento.

⁴La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza.

e) violazione delle norme sulla rikusazione

Art. 54 ¹Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a rikusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di rikusazione.

²Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall'autorità a cui compete la decisione.

³Se il motivo di rikusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Disciplina del procedimento

Art. 55 ¹Chiunque, durante il procedimento, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punito con l'ammonizione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi. L'autorità può inoltre ordinarne l'allontanamento.

²In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare fino a 500 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1'000 franchi.

³Il provvedimento disciplinare è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottato da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

Esecuzione delle decisioni

Art. 56 ¹L'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.

²L'esecuzione delle decisioni dell'autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato.

³L'esecuzione forzata avviene:

a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889;

b) mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;

c) mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale.

⁴Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'autorità.

⁵L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.

⁶La decisione di esecuzione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

**Revisione
a) motivi**

Art. 57 Contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione:

a) se la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;

b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;

- c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- d) se la parte prova che l'autorità ha violato le norme sulla ricusazione.

b) termine

Art. 58 ¹L'istanza di revisione dev'essere proposta all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall'intimazione della decisione.

²Dopo dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione può essere richiesta soltanto in virtù dell'articolo 57 lettera c).

c) forma e scambio di scritti

Art. 59 ¹L'istanza di revisione deve indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso di una nuova decisione del ricorso.

²Se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.

³Il termine per la presentazione degli allegati di replica e di duplica è di 15 giorni, a decorrere dall'intimazione dell'atto.

⁴Un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

d) misure cautelari

Art. 60 Durante la procedura di revisione, il presidente dell'autorità adita o il giudice delegato possono sospendere l'esecuzione della decisione impugnata o ordinare altre misure cautelari.

e) effetto

Art. 61 ¹Se l'autorità ammette l'istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito.

²L'annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall'autorità inferiore a seguito del rinvio.

³Il giudizio di revisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

Interpretazione, rettifica e correzione

Art. 62 ¹Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspiccate.

²L'articolo 59 capoversi 2-4 e l'articolo 60 sono applicabili per analogia.

³La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

⁴L'autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.

Domanda di accertamento

Art. 63 ¹La domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti od obblighi può essere proposta all'autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione. In particolare, l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo.

²La decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

³Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fondandosi legittimamente su una decisione di accertamento.

**Decisione per
atti materiali**

Art. 64 ¹Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico e che toccano diritti od obblighi:

- a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
- b) elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
- c) accerti l'illiceità di atti materiali.

²L'autorità si pronuncia mediante decisione formale, impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

TITOLO III**Del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo****Capitolo primo
Norme comuni****Legittimazione**

Art. 65 ¹Ha diritto di ricorrere chi:

- a) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, e;
- b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, e
- c) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

²Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

**Decisioni pre-
giudiziali e inci-
dentali**

Art. 66 ¹Le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza e le domande di ricusa sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugunate ulteriormente.

²Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se:

- a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
- b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

³Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

⁴Sono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

**Denegata e ri-
tardata giustizia**

Art. 67 Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

**Termine di ri-
corso**

Art. 68 ¹Il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

²Il termine per l'impugnazione delle misure provvisoriale è di 15 giorni.

³Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

⁴Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento.

**Motivi di ricor-
so**

Art. 69 ¹Il ricorrente può far valere:

- a) la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c) l'inadeguatezza.

²La censura di inadeguatezza è ammissibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Contenuto e forma del ricorso

Art. 70 ¹Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l'autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

²Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Effetto sospensivo

Art. 71 Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.

Esame preliminare

Art. 72 L'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati.

Risposta

Art. 73 ¹Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità di ricorso lo intima all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegna loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza. Entro lo stesso termine, l'autorità inferiore deve produrre l'incarto completo.

²La risposta dev'essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l'atto di ricorso.

³Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta si estingue.

Effetto devolutivo del ricorso

Art. 74 ¹Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso.

²L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta.

³Essa emana una nuova decisione, che dev'essere comunicata all'autorità di ricorso, e decide sulle spese.

⁴L'autorità di ricorso esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto.

**Replica e dupli-
ca**

Art. 75 ¹L'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

²L'autorità di ricorso intima la replica all'autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la dupli-
ca, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

³Se la replica o la dupli-
ca non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il relativo diritto si estingue.

⁴L'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

**Congiunzione,
disgiunzione e
sospensione del-
le cause**

Art. 76 ¹Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.

²L'autorità di ricorso può ordinare la disgiunzione delle procedure in ogni momento, quando lo reputa necessario e segnatamente quando la loro trattazione congiunta potrebbe complicarne lo svolgimento.

Discussione finale

Art. 77 In caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta.

Udienza d'istruzione

Art. 78 In ogni stadio del procedimento, l'autorità di ricorso può convocare le parti ad un'udienza d'istruzione e ordinare un dibattimento.

Pubblicazione delle decisioni

Art. 79 ¹Le autorità di ricorso procedono alla pubblicazione delle loro decisioni rese in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

Capitolo secondo

Del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso

Competenza

Art. 80 Il ricorso al Consiglio di Stato è ammissibile contro:

- a) le decisioni della autorità comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, se la legge non prevede il ricorso ad altra autorità;
- b) le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato, delle istanze subordinate e di commissioni speciali come pure di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altra autorità di ricorso.

Istruzione del ricorso

Art. 81 ¹L'istruzione del ricorso e l'assunzione delle prove sono affidate dal Consiglio di Stato ad un servizio ad esso direttamente subordinato. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni.

²Il ricorso non dev'essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.

³Le udienze d'istruzione non sono pubbliche.

Astenzione

Art. 82 Il Consigliere di Stato, contro il cui Dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio di Stato.

Decisione

Art. 83 ¹Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione.

²Il Consiglio di Stato può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.

³Se il Consiglio di Stato intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

Capitolo terzo

Del Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso

Competenza

Art. 84 Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro:

- a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso;
- b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge;
- c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge;
- d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge;
- e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.

Istruzione del ricorso	Art. 85 L'istruzione e l'assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.
Decisione	<p>Art. 86 ¹Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito.</p> <p>²Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.</p> <p>³I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.</p> <p>⁴Il Tribunale cantonale amministrativo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.</p> <p>⁵Se il Tribunale cantonale amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.</p>
Esecutività	Art. 87 Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.
Pubblicità	<p>Art. 88 ¹Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete.</p> <p>²Se vi è motivo di temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o se l'interesse di un partecipante al procedimento lo giustifica, il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.</p>

Capitolo quarto

Della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito del pubblico impiego

In materia di assunzioni e di nomine	<p>Art. 89 ¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza.</p> <p>²Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.</p>
In materia disciplinare o in caso di scioglimento del rapporto d'impiego	Art. 90 In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata.
a) potere d'esame	
b) sentenza	<p>Art. 91 ¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza.</p> <p>²Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia che l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.</p> <p>³Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un'altra misura disciplinare, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave.</p>

TITOLO IV

Del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica

- Competenza** **Art. 92** Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
- a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;
 - b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un Comune o un ente cantonale autonomo o un organismo indipendente incaricato di compiti di diritto pubblico è parte;
 - c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
 - d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- Petizione** **Art. 93** La petizione dev'essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il giudice, nella forma prevista dall'articolo 221 CPC.
- Risposta** **Art. 94** Al convenuto viene assegnato un congruo termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall'articolo 222 CPC.
- Replica e dupli-
ca** **Art. 95** ¹La risposta viene notificata all'attore, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.
- ²In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.
- ³In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
- ⁴Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
- Udienza
d'istruzione** **Art. 96** In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le parti a un'udienza d'istruzione e ordinare un dibattimento.
- Potere d'esame** **Art. 97** Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza.

TITOLO V

Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa

- In generale** **Art. 98** ¹Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all'autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e le altre leggi speciali.
- ²La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all'autorità amministrativa.
- ³Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale di appello.
- Ricorso** **Art. 99** ¹Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti. In tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.
- ²Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.

³Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell'opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa. Alle parti dev'essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.

⁴Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI Del Gran Consiglio quale autorità di ricorso

Competenza e diritto applicabile

Art. 100 ¹Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.

²Le norme generali di procedura previste dalla presente legge sono applicabili anche ai ricorsi al Gran Consiglio, in quanto le leggi speciali non dispongano altrimenti.

Legittimazione

Art. 101 ¹Hanno diritto di ricorrere le persone e le autorità che:

- a) hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o sono state private della possibilità di farlo, e;
- b) sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata, e
- c) hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

²Sono riservate le condizioni previste da altre leggi.

Termine di ricorso

Art. 102 ¹Il ricorso dev'essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

²Sono riservati i termini previsti da leggi speciali.

³Il ricorso per ritardata o denegata giustizia può essere interposto in ogni momento.

Motivi di ricorso

Art. 103 Il ricorrente può far valere:

- a) la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c) l'inadeguatezza.

Contenuto e forma del ricorso

Art. 104 ¹Il ricorso, in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

²Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Effetto sospensivo

Art. 105 Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione competente secondo l'articolo 108, adottata d'ufficio o ad istanza di parte.

Risposta

Art. 106 ¹Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, i servizi del Gran Consiglio lo intimano all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegnano loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza. Entro lo stesso termine, l'autorità inferiore deve produrre l'incarto completo.

²La risposta dev'essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l'atto di ricorso.

³Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta è perento.

Effetto devolutivo del ricorso	<p>Art. 107 ¹Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa al Gran Consiglio.</p> <p>²L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta.</p> <p>³Essa emana una nuova decisione, che dev'essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle spese.</p> <p>⁴Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.</p>
Istruzione del ricorso	<p>Art. 108 ¹Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l'istruzione del ricorso e per il rapporto.</p> <p>²Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione.</p>
Replica e dupli- ca	<p>Art. 109 ¹La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.</p> <p>²In questo caso, la replica viene intimata all'autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di dupli- ca entro un termine di 15 giorni.</p> <p>³In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.</p> <p>⁴Il termine per l'inoltro della replica e della dupli- ca è pari al termine di ricorso se, in vir- tù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.</p> <p>⁵La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.</p>
Decisione	<p>Art. 110 ¹La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura dei servizi del Gran Consiglio ed è accompagnata dal rapporto o dai rapporti commissionali. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale.</p> <p>²I servizi del Gran Consiglio, a richiesta delle parti, comunicano in seguito il verbale della seduta del Gran Consiglio.</p>
Impugnabilità della decisione	<p>Art. 111 Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.</p>

TITOLO VII Disposizioni finali

Modifica di al- tre leggi	<p>Art. 112 La modifica del diritto vigente è disciplinata negli allegati I e II.</p>
Norme transito- rie	<p>Art. 113 ¹La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.</p> <p>²Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore.</p>
Disposizione abrogativa	<p>Art. 114 Riservata la norma dell'articolo 113, la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è abrogata.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 115 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.</p>

²L'entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, 18 e 32 capoverso 4 viene differita e sarà fissata successivamente.

ALLEGATO I

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 16 dicembre 2002

Rimedi di diritto **Art. 4** ¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2. Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

Rimedi giuridici **Art. 9** ¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente.
²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 10

Abrogato

3. Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998

Art. 163 cpv. 4

⁴Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare; non vi sono ferie.

Art. 164 cpv. 4 (nuovo)

⁴Non vi sono ferie.

4. Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011

Autorità di ricorso **Art. 13** Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

5. Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011

Ricorsi **Art. 20 cpv. 1 e 3**

¹Contro la decisione dell'autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

6. Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011

Art. 24 cpv. 5

⁵In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

7. Legge organica comunale del 10 marzo 1987**Art. 134 cpv. 4**

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 134a cpv. 1

¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Esposizione

Art. 187 I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso all'albo comunale:

- a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per il periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum.

Art. 213 cpv. 2

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

8. Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010**Art. 37 cpv. 2**

²I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di trenta giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

9. Legge organica patriziale del 28 aprile 1992**Art. 62 cpv. 2**

²Non vi sono ferie.

Art. 125 lett. a

- a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;

Art. 151 cpv. 2

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

10. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002**Art. 38 cpv. 5**

⁵All'assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 134 cpv. 2

²Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

Art. 168 cpv. 8

⁸Rimane riservata l'applicazione dell'art. 91 della legge sulla procedura amministrativa in caso di disdetta ingiustificata.

11. Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928**Art. 4 cpv. 4**

⁴Abrogato

12. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995**Art. 66 cpv. 2 e 5**

²Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

⁵Rimane riservata l'applicazione dell'articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa in caso di disdetta ingiustificata del 24 settembre 2013.

13. Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012**Art. 20 cpv. 4 (nuovo)**

⁴Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del ... e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

14. Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Art. 27 ¹Le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

Art. 85a cpv. 1

¹Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.

15. Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012**Art. 28 cpv. 1**

¹Contro le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 30 A tutte le procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

16. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997**Art. 24 cpv. 2**

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato al Tribunale cantonale amministrativo.

17. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911**2. Ricorso**

Art. 187a Contro ogni decisione del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

18. Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006**Art. 39 cpv. 1**

¹Contro la valutazione dell'Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest'ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 40 cpv. 1 e 3

¹Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d'ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.

³Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

19. Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 21 marzo 1988**Art. 11 cpv. 1 e 3**

¹In caso di assenza o di impedimento legale secondo l'articolo 50 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.(LPAm), i supplenti sostituiscono i membri delle autorità. Il vice presidente sostituisce il presidente. L'istanza di ricusa di un membro della commissione di prima istanza o dell'autorità legittimata a ricorrere deve essere presentata unitamente alla domanda di approvazione. La ricusa di un membro dell'autorità cantonale di ricorso deve essere fatta unitamente al gravame. Se quest'ultimo è presentato dall'autorità legittimata a ricorrere, ognuna delle parti ha facoltà di presentare la domanda di ricusa ai membri dell'autorità giudicante entro 5 giorni a partire dalla data in cui le è stato notificato il ricorso.

³All'astensione si applicano gli articoli 50 e 51 LPAm. Le autorità che decidono sull'astensione sono quelle di cui al capoverso precedente.

XI. Tasse

Art. 26 Sono a carico del richiedente le spese e le tasse di giustizia. Queste ultime sono stabilite conformemente all'articolo 47 LPAm.

20. Legge cantonale di applicazione alla legge federale sul credito al consumo del 2 giugno 2003

Art. 6 L'Autorità competente ordina tutte le misure atte ad interrompere una situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell'attività di concessione e mediazione di crediti al consumo.

Art. 8 cpv. 4

⁴Abrogato

21. Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011**Art. 19 cpv. 1 e 2**

¹Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

22. Legge della scuola del 1° febbraio 1990**Art. 97 cpv. 1 e 1a (nuovo)**

¹Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.

^{1a}Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami (art. 96) non vi sono ferie.

23. Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998**Art. 38 cpv. 3 (nuovo)**

³Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami di cui al capoverso 2 non vi sono ferie.

24. Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996**Capitolo quinto^{bis} (nuovo)
Rimedi di diritto**

Autorità di ricorso

Art. 24a (nuovo) Per i rimedi di diritto si applica l'articolo 38 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998.

25. Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995**Art. 7 cpv. 6 (nuovo)**

⁶Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni e esami non vi sono ferie.

26. Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990**Art. 13 cpv. 3**

³Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

27. Legge sul cinema del 9 novembre 2005

Rimedi di diritto

Art. 11 ¹Contro le decisioni dell'autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.

28. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989**Art. 10b cpv. 1**

¹Contro le decisioni del Comitato etico l'istante può interporre ricorso davanti a una speciale Commissione di ricorso entro trenta giorni; la procedura è scritta.

Art. 97 cpv. 3

³È applicabile l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

29. Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978**Art. 10 cpv. 1**

¹Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia e/o assunzione delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti, è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.

30. Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002

Rimedi diritto

Art. 14 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

31. Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008II. Tribunale
cantonale am-
ministrativo

Art. 17 ¹Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 21 cpv. 4

⁴Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 24 cpv. 4

⁴Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

32. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003**Art. 44 cpv. 1**

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

33. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010**Art. 27 cpv. 1 e 2**

¹Contro le decisioni dell'autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

34. Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948

Sostituzione del
gerente; ricorso

Art. 4 Il municipio non può procedere alla sostituzione di un gerente nominato se motivi fondati non giustificano il cambiamento. La mancata riconferma di un gerente in funzione e la sua destituzione sono soggette all'approvazione del dipartimento competente. Contro le decisioni del dipartimento è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

35. Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

Art. 76a Le controversie derivanti dall'applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell'articolo 91 lettera b) della legge sulla procedura amministrativa del

36. Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010**Art. 46 cpv. 2**

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

C. In ambito di
prestazioni

Art. 47 ¹Contro le decisioni concernenti l'erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento.

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

37. Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011**Art. 30 cpv. 3**

³Per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

39. Legge commesse pubbliche del 20 febbraio 2001**Art. 36 cpv. 2**

²Non vi sono ferie giudiziarie.

Art. 40 cpv. 3

³In materia di misure provvisoriale sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

40. Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004**Art. 25 cpv. 1**

¹Contro le decisioni dell'OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Commesse pubbliche

Art. 26 ¹Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l'OTIA.

41. Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971**Art. 3 cpv. 4**

⁴I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'intimazione, rispettivamente dalla pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013.

42. Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970

Ricorsi contro le decisioni degli organi consortili

Art. 70 ¹Le decisioni della delegazione consortile e dell'assemblea possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato:

- a) entro trenta giorni dal giorno dell'assemblea;
- b) entro trenta giorni da quando è nota la decisione della delegazione. Tale diritto decade in tutti i casi con l'approvazione della gestione annuale da parte dell'assemblea.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra istanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, in applicazione per analogia delle norme della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

43. Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997**Art. 11 cpv. 4**

⁴Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

44. Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985**Art. 10 cpv. 1**

¹Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

45. Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009**Art. 12 cpv. 1**

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

46. Legge sul turismo del 30 novembre 1998

Rimedi di diritto **Art. 39** ¹Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

47. Legge sui cani del 19 febbraio 2008

Rimedi giuridici **Art. 22** Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

48. Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie del 3 giugno 1969**Art. 23 cpv. 1 e 2**

¹Contro le decisioni del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

49. Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998**Art. 42 cpv. 1 e 2**

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

50. Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990**Art. 32 cpv. 5**

⁵Contro la decisione di ritiro dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 48 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la regolamentazione prevista al capitolo VIII.

51. Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978**Art. 25 cpv. 2**

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 32 cpv. 3

³Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

52. Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005

Rimedi giuridici **Art. 2** Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

53. Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi del 10 novembre 2010

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

54. Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997

Art. 30 cpv. 3

³Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato.

55. Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003

Art. 16 cpv. 2 e 3

²Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

56. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 aprile 2009

Art. 11 cpv. 1 e 2

¹La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

57. Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931

Art. 2 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

58. Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

Art. 25 cpv. 2

²È applicabile l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

59. Legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009**Diritto di ricorso****Art. 20** Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.**60. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010****In generale****Art. 50** ¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l'art. 52.²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.**61. Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004****Autorità di ricorso****Art. 30** ¹Contro le decisioni del Municipio l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.**62. Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi del 3 novembre 2003****Rimedi di diritto****Art. 7** ¹Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.**ALLEGATO II**

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione «*legge di procedura per le cause amministrative*» e l'espressione «*legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966*» sono sostituite dall'espressione «*legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013*»:

- articolo 23 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza;
- articolo 50 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile;
- articolo 27 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;
- articolo 28 della legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali;
- articolo 147 capoverso 3 e articolo 213 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- articolo 42 della legge del 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- articolo 151 capoverso 3 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992;
- articolo 22 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica;
- articolo 6 capoverso 2 della legge del 14 aprile 1997 sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino;
- articolo 109 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato;
- articolo 17 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 2005 sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale;
- articolo 22 capoverso 2 della legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici;

- articolo 88 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria;
- articolo 5 capoverso 1 della legge del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento;
- articolo 15b capoverso 2 della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;
- articolo 6 capoverso 2 della legge cantonale del 12 marzo 1997 sul registro di commercio;
- articoli 21 e 51 cpv. 2 della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele;
- articolo 6 della legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario;
- articolo 23 capoverso 4, articolo 25 capoverso 3, articolo 36 capoverso 1 e articolo 80 capoverso 3 della legge del 5 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale;
- articolo 40 capoverso 3 della legge del 22 ottobre 1985 sull'abitazione;
- articolo 9 capoverso 2 del decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno);
- articolo 10 capoverso 3 e articolo 43 capoverso 2 della legge del 19 giugno 1978 d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951;
- articolo 7 della legge cantonale del 21 gennaio 2008 di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi;
- articolo 50 capoverso 3 e articolo 56 della legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica;
- articolo 8 della legge del 5 novembre 1997 sul servizio medico nelle zone di montagna;
- articolo 44 capoverso 3 e articolo 45 capoverso 2 della legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni;
- articolo 18 capoverso 3 della legge del 2 ottobre 1996 sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili;
- articolo 27 capoverso 3 della legge del 30 novembre 2010 concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane;
- articolo 45 della legge del 30 novembre 2010 sull'assistenza e cura a domicilio;
- articolo 76 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie;
- articolo 6b capoverso 3 della legge del 29 marzo 1972 concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna;
- articolo 50 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- articolo 4 capoverso 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001;
- articolo 21 capoverso 2 e articolo 25 capoverso 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;
- articolo 17 capoverso 1 della legge del 1° dicembre 1997 sull'esercizio della professione di impresario costruttore;
- articolo 25 della legge del 23 marzo 1983 sulle strade;
- articolo 50 capoverso 3 e articolo 70 della legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione;
- articolo 111 della legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni;
- articolo 23 della legge del 24 aprile 1990 sui contributi di miglìoria;
- articolo 10 capoverso 3 della legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;
- articolo 7 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sugli impianti pubblicitari;
- articolo 12 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 2009 sulle funi metalliche;
- articolo 8 capoverso 4 della legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
- articolo 14 capoverso 3 della legge del 3 dicembre 2002 sull'agricoltura;

- articolo 20 capoverso 4 della legge del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo;
- articolo 8 capoverso 3 della legge del 10 febbraio 1987 di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali;
- articolo 23 capoverso 3 della legge cantonale del 3 giugno 1969 sui provvedimenti per combattere le epizootie;
- articolo 10 capoverso 2 della legge del 20 settembre 2010 di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- articolo 42 capoverso 3 della legge cantonale del 21 aprile 1998 sulle foreste;
- articolo 48 capoverso 3 della legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- articolo 36 capoverso 3, articolo 41 capoverso 3 e articolo 104 capoverso 2 della legge del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- articolo 6 capoverso 3 della legge del 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee;
- articolo 17 capoverso 3 della legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007;
- articolo 25 capoverso 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- articolo 26 capoverso 4 della legge cantonale dell'11 novembre 1968 sul lavoro;
- articolo 7 capoverso 2 della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2012;
- articolo 9 capoverso 1 della legge dell'11 marzo 2008 d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);
- articolo 22 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1994 sui sussidi cantionali;
- articolo 39 capoverso 1 della legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
- articolo 7 capoverso 2 della legge cantonale del 12 marzo 1997 di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia;
- articolo 2 capoverso 3 della legge del 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d'azzardo;
- articolo 22 capoverso 1 e articolo 27 della legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario.

Bellinzona, 24 settembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 115 della legge che precede,

ordina:

La legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2014.

Bellinzona, 20 novembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**